

# **Circolare del Consiglio federale ai Governi cantionali per la votazione popolare del 26 novembre 2006**

del 23 agosto 2006

---

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 26 novembre 2006 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
  - la legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (FF 2006 3273) e
  - la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) (FF 2006 3259).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità con la legislazione federale; sono determinanti:
- 21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11; ODP);
- 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5), la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51) e le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460) e del 14 giugno 2002 (FF 2002 4136);
- 23 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantionali del 15 gennaio 2003 concernente l'accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici (FF 2003 375);
- 24 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantionali del 20 settembre 2002 concernente la revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici (condizioni di autorizzazione per lo svolgimento di prove pilota cantionali del voto elettronico, FF 2002 5891);
- 25 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantionali del 31 maggio 2006 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza (FF 2006 4791).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
- 31 *i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori al più presto quattro settimane, ma al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*

- 32 le autorità competenti secondo il diritto cantonale *possano inviare* il materiale di voto agli *Svizzeri dell'estero e, su richiesta esplicita, ad altri elettori residenti all'estero, al più presto una settimana prima della data prevista per l'invio ufficiale di tale materiale*;
  - 33 i verbali di voto siano redatti, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'*Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna*;
  - 34 i verbali siano trasmessi *alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso*;
  - 35 i risultati del vostro Cantone *siano pubblicati, entro tredici giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale*, con l'indicazione *delle possibilità di ricorso*. L'indicazione del rimedio giuridico può essere, ad esempio, formulata come segue: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata (*Lettre signature*) al Governo cantonale.» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);
  - 36 il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, *sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari*;
  - 37 le *schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
  - 5 Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far conoscere *subito* i risultati della votazione, per telefono o per telefax, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà *immediatamente*, ma al più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 38 29 o 322 37 06) o, se necessario, per telefono (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
  - 6 Le domande che figurano sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine:
    1. Volete accettare la legge federale del 24 marzo 2006 sulla *cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est*?
    2. Volete accettare la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (*Legge sugli assegni familiari, LAFam*)?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

